

NOTIZIE DAL SACI

SINDACATO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IMMOBILIARI



COVID-19: MISURE PER LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, recante "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". Le principali misure, di interesse per i datori di lavoro sono: proroga al 30 giugno 2022 dello smart working e della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente a rischio; fino al 30 aprile 2022 i lavoratori over 50 possono accedere ai luoghi di lavoro con il solo green pass base; fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per accedere a determinati mezzi di trasporto; dal 1° aprile 2022 si applica il regime di autosorveglianza a coloro che hanno avuto contatti con soggetti positivi.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

In relazione alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del DL n. 146/2021, da lunedì 28 marzo 2022, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Lo comunica il Ministero del Lavoro con Notizia del 24 marzo 2022.

RIDUZIONE CONTRIBUTI INPS DELLO 0,8%: LE ISTRUZIONI

Con la Circolare n. 43 del 22 marzo 2022, l'Inps fornisce le istruzioni operative e chiarimenti normativi ai fini dell'applicazione della riduzione contributiva dello 0,8% dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti, prevista dalla Legge di Bilancio 2022. Lo sgravio è applicabile a decorrere dalle competenze del mese di marzo 2022. L'Istituto precisa che dal beneficio restano esclusi i rapporti di lavoro domestico, che già beneficiano di aliquote previdenziali ridotte rispetto a quella ordinaria. La riduzione trova applicazione anche per gli apprendisti.

TIROCINI, LE NOVITÀ

La Legge n. 234/2021 in materia di tirocini introduce delle novità, che sono state chiarite con la Nota 21 marzo 2022, prot. n. 530 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In particolare, il ricorso fraudolento al tirocinio si riterrà immediatamente operativo. Al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e la condotta fraudolenta del datore di lavoro, il personale ispettivo dovrà ad oggi fare riferimento alle normative regionali. Si ricorda che l'obbligo di comunicazione dei tirocini riguarda unicamente i tirocini extracurricolari. In forza delle novità introdotte, permane il riconoscimento di una congrua indennità, così

NOTIZIE DAL SACI

SINDACATO AMMINISTRATORI CONDOMINIALI IMMOBILIARI

come era previsto dall'art. 1, comma 34, Legge n. 92/2012 (ora abrogato) e la sanzione da € 1.000 ad € 6.000 trova applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell'indennità già prevista dalle vigenti leggi.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI INPS PREVIDENZIALI DOVUTI DAI LAVORATORI AUTONOMI

Il termine per la presentazione delle istanze di riesame avverso gli esiti delle istanze di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti è prorogato alla data del 4 aprile 2022, come da Messaggio del 18 marzo 2022, n. 1264.

GIURISPRUDENZA

PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ: NON È APPLICABILE AI COLLABORATORI MONOCOMMITTENTI

Il principio di automaticità dell'articolo 2116 del codice civile non si applica ai lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, che svolgono attività di collaborazione in regime di monocommittenza. Lo afferma la Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 8789. Per la Suprema Corte, infatti, la fattispecie dei collaboratori rientra, con le dovute distinzioni, nella categoria del lavoro autonomo, per la quale si esclude l'applicabilità del principio di automaticità, previsto a tutela del lavoratore contro gli effetti negativi derivanti dall'inadempimento contributivo del datore di lavoro.

IMPOSSIBILITÀ DI REPECHAGE DEL LAVORATORE: VA DIMOSTRATA

Senza la prova dell'impossibilità del reimpiego del lavoratore, anche in mansioni inferiori, il datore di lavoro condannato per illegittimità del licenziamento sarà tenuto alla reintegra ed al risarcimento del danno. Lo dice la Cassazione - con ordinanza del 21 marzo 2022, n. 9158. In particolare, spetta al datore di lavoro dimostrare che non è possibile il repêchage del lavoratore divenuto inidoneo, su cui non grava alcun onere probatorio.

C
O
N
D
O
M
I
N
I
O